

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto – Personale
Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento

All.://; Ann.: 2

OGGETTO: Obbligatorietà dell'iscrizione all'ordine delle professioni sanitarie del personale militare.

A **MINISTERO DELLA DIFESA** **ROMA**
Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO **ROMA**
STATO MAGGIORE DELLA MARINA **ROMA**
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA **ROMA**
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI **ROMA**
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE **ROMA**

^^^^^^^^^^^^^^

Rif:

- a. let. M_DGMIL REG 2018 0693269 del 3 dicembre 2018 di PERSONMIL (Annesso);
- b. let. M_D GUDC REG2019 0003553 del 24 gennaio 2019 di Gabinetto Ministro (Annesso).

^^^^^^^^^^^^^^

1. L'esercizio delle professioni sanitarie nel passato, come noto, era disciplinato:
 - dall'art. 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 che prevedeva che *“i sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione”*;
 - dalla Legge n. 43/2006 che prevedeva (all'art. 2 comma 3) l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per tutti i pubblici dipendenti. La medesima legge (all'art. 4) disponeva che il Governo era delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di istituire i relativi ordini professionali. Si evidenzia, tuttavia, che tali decreti non furono mai emanati e tale circostanza generò numerosi dubbi interpretativi¹.
2. La giurisprudenza sopraccitata non prevedeva, quindi, una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività libero-professionale ed inoltre, richiamando una recente pronuncia della Cassazione (sentenza 7776/2015) il personale sanitario non poteva addurre diritti al rimborso delle quote associative (diversamente da quanto previsto per gli avvocati che siano pubblici dipendenti) stante una sostanziale *“diversa intensità del vincolo di esclusiva vigente per gli avvocati e per gli infermieri pubblici dipendenti”*.

¹Nel passato, infatti, secondo alcune interpretazioni l'infermiere pubblico non era obbligato ad iscriversi all'albo/collegio attesa la mancata emanazione del decreto legislativo delegato istitutivo dell'albo stesso; secondo altre interpretazioni, invece, l'iscrizione all'albo si poneva quale requisito essenziale per l'esercizio della professione svolta sia come libero professionista, sia come lavoratore dipendente.

3. L'entrata in vigore della Legge 3/2018 (denominata "*Legge Lorenzin*") oltre a prevedere all'art. 5, comma 2 che "*per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo*", ha altresì istituito gli ordini delle professioni sanitarie tra cui quelle infermieristiche, cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sanitari, in possesso del titolo accademico, e che esercitino la citata professione. Con la prefata legge il legislatore di fatto ha:
 - posto al centro della problematica la tutela del paziente (tutela che viene oggi assicurata anche grazie alla supervisione dello specifico Ordine professionale);
 - disposto che gli Ordini siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e che vengano finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e senza oneri per la finanza pubblica (vds. Capo I, Art. 4 comma 3-b).
4. Ciò detto, appare evidente che, a normativa vigente, un professionista militare che non è iscritto agli albi in parola non può esercitare alcuna professione pena il reato di esercizio abusivo della stessa con possibili ricadute in termini di responsabilità anche per la linea gerarchica sovraordinata.
5. Sulla base delle considerazioni sopra richiamate emerge in tutta evidenza la necessità di adottare apposite iniziative per la risoluzione della problematica. In particolare si chiede:
 - per l'immediato, stante il carattere di urgenza, di conoscere se le disposizioni vigenti possano essere interpretate nel senso di porre a carico dell'Amministrazione le quote di iscrizione/rinnovo agli albi competenti per il personale militare che esercita la professione sanitaria. In tal senso, si tratterebbe di leggere il disposto contenuto all'art. 1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.233/1946 (così come novellato dalla Legge 3/2018) tenendo conto della condizione e della specificità del personale delle Forze armate: il professionista militare, infatti, è sì tenuto al corretto svolgimento dei compiti connessi alla specifica professione ma è, ancor prima, un militare con doveri legati al proprio status. Difatti, si sottolinea come di norma il personale sanitario militare sia tratto tramite concorso dai cittadini in possesso del diploma di scuola media superiore e sia successivamente avviato – a cura e spese della Amministrazione - alla formazione universitaria per il conseguimento del diploma di laurea nelle discipline sanitarie. In tal senso, l'iscrizione all'albo sembrerebbe costituire un onere riconducibile alla stessa Difesa e una diretta conseguenza dell'attività formativa preordinata all'impiego di detto personale nell'ambito nelle Forze armate;
 - in un'ottica di medio lungo periodo, di avviare, ove ne ricorrano i presupposti, apposita modifica normativa volta ad includere il personale militare nei rispettivi albi degli ordini professionali, limitatamente al personale militare che esercita l'attività nell'ambito delle strutture sanitarie militari ovvero nell'interesse della Difesa. L'iscrizione a tali albi, per diretto interesse delle Forze armate in termini di legittimità di impiego e di esigenze operative, dovrebbe avvenire a cura e spese della stessa Amministrazione.
6. Quanto sopra per il seguito di competenza.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)

Diramazione Interna:

Ufficio Generale di Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Generale Affari Giuridici
Ispettorato Generale della Sanità Militare